

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

N. 14 Reg. DELL'8 SETTEMBRE 2009

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI.**

L'anno DUEMILANOVE _____ il giorno OTTO _____ del mese di
SETTEMBRE dalle ore 18,00 alle ore 18,25, nella sala delle adunanze consiliari di questo
Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dell'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9,
esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa l.r. in sessione - Ordinaria - Straordinaria
 - Urgente; prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CALANDI Lorena – Presidente C.C.	X		7. SMIRIGLIA Salvatore	X	
2. MELITA Filippo – V. Presidente C.C.	X		8. BALLI' Luigi		X
3. CARCIONE Francesco cl. 1971	X		9. CARCIONE Francesco cl. 1961		X
4. VITALE Giuseppe	X		10. MICELI Marco		X
5. LAZZARA Francesco	X		11. FABIO Calogero		X
6. BARTOLO Leone	X		12. RUSSO Roberto		X

ASSEGNATI12 | IN CARICA...12 | PRESENTI ...N. 07 | ASSENTI ...N. 05

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'articolo 30 della l.r. 06 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti,
assume la presidenza la Dott.ssa CALANDI Lorena – Presidente del Consiglio Comunale.

- Partecipano il Sindaco Dott. Alessandro Lazzara e il Segretario Comunale Dott.ssa NATOLI SCIALLI Maria
- Interviene l'Assessore =====.
- Risulta presente in aula il Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA Geom. ZINGALES Angelo.

Ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: ==

La seduta è pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che, il comune di Longi è proprietario di diversi locali, strutture ed impianti sportivi;
- Che, tali strutture costituiscono un serio supporto allo sviluppo dello sport, alle attività ricreative e sociali nei diversi strati della popolazione, dovendo riconoscere altresì nella pratica dello sport e alla partecipazione alle attività ricreative, un'alta funzione educativa e sociale ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psicofisico e dello sviluppo delle relazioni sociali;
- Che, questa Amministrazione, ha interesse ad una corretta gestione di tutte le strutture;
- Che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 7 luglio 2009, resa immediatamente esecutiva, è stato adottato lo "SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI";
- Che, lo "schema di regolamento", redatto da questo ufficio "assistenza scolastica servizi per la scuola e sostegno pedagogico" in ossequio alle direttive dell'attuale Amministrazione Comunale, risulta composto di n. 41 articoli;

RICHIAMATI:

- l'art. 5, comma 2 del vigente Statuto comunale il quale prevede che gli schemi di regolamenti dovranno essere adottati dalla Giunta Municipale prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale;
- l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO che, il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi, richiedenti i locali delle strutture ed impianti sportivi che consentono l'effettivo esercizio di iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse;

Per quanto sopra esposto:



PROPONE

1. Di approvare, in applicazione delle norme e delle motivazioni richiamate in narrativa, il **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI** " la cui stesura che *sub. "A"* forma parte integrante e sostanziale del presente atto è composta da n. 41 (quarantuno) articoli.

IL SINDACO : F.to Alessandro Lazzara

IL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI ALLA PERSONA : F.to Rosario Lombardo

=====

Il Presidente dà lettura della proposta posta all'o.d.g..

Indi, il Presidente preso atto che nessun intervento viene richiesto pone a votazione la proposta posta all'o.d.g..

Presenti e votanti n. 07. Voti favorevoli n. 07, espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione su riportata e posta all'o.d.g.;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, hanno espresso:

- **il Responsabile dell'Area SERVIZI ALLA PERSONA, per la regolarità tecnica, parere favorevole (Allegato "B");**
- **il Responsabile dell'Area ECONOMICO- FINANZIARIA, per la regolarità contabile, parere favorevole (Allegato "B");**

VISTO il parere favorevole del 04 settembre 2009, Rep. n. 23; che sub "C" si allega alla presente per farne parte integrante, espresso dal Revisore Unico dei Conti **Rag. PRUITI Giuseppe**, nominato con deliberazione consiliare n. 02 del 17 marzo 2008;

VISTE le leggi regionali 3.12.1991, n. 44; 11.12.1991, n. 48; 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

VISTO l'esito della votazione superiormente riportato,

DELIBERA

di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione su riportata e avente per oggetto **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI"**.

Successivamente e con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 07, espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta,

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.







COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

ALL. "Bu"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

NORME GENERALI

Art. 1

Principi e Finalità

L'Amministrazione Comunale, intende promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali e sportive.

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti dei locali, delle strutture ed impianti sportivi di propria proprietà che consentano l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

Art. 2

Finalità delle concessioni

Le strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Longi disponibili vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, di socio-sanitario ed assistenziale, di area culturale, socio-culturale, dell'impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo e sportivo, per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi e singoli cittadini (con sede nel Comune di Longi,) conformemente alle loro destinazioni d'uso determinate dall'Amministrazione.

Le richieste d'utilizzo delle strutture da parte di terzi, singoli o associati, o di enti ed associazioni non residenti all'interno del Comune di Longi, saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste al cui al precedente comma.

Art. 3

Modalità di concessione

Per ottenere la concessione degli immobili e degli impianti sportivi è necessario effettuare il versamento dell'importo delle tariffe dovute.

Il criterio di assegnazione della concessione terrà conto delle finalità e servizi forniti, a parità si procederà per sorteggio. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessario assicurare i locali per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione.

Relativamente agli impianti sportivi si applicano i criteri di assegnazione e priorità stabiliti di seguito nell'articolo 10;

Art. 4

Tariffe d'uso per le concessioni temporanee. Riduzioni ed esenzioni

Le tariffe per le concessioni in uso temporanee delle strutture comunali, saranno deliberate annualmente, dalla Giunta Comunale coerentemente con le previsioni di Bilancio, in relazione ai costi unitari di utilizzo dei locali.

Tale provvedimento potrà prevedere la riduzione della tariffa in misura pari al 50%, con riferimento alle concessioni in uso per la effettuazione di attività con l'ausilio prevalente del

volontariato, oppure da parte di Enti, Associazioni e Gruppi il cui statuto o Atto Costitutivo non preveda il fine di lucro, che posseggano come requisiti:

- a) riconosciuta finalità culturale o sociale delle iniziative rivolte al pubblico, senza costi di accesso per il medesimo;
- b) concorrano alla realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, ricreativi o sportivi del Comune ed attuino iniziative a ingresso libero o a prezzo concordato con l'Amministrazione Comunale.

La durata della concessione in uso non potrà, in ogni caso, essere superiore alla durata della iniziativa o manifestazione di cui sopra.

L'utilizzo delle strutture comunali per riunioni, conferenze od iniziative di pubblico interesse e senza scopo di lucro, non è soggetto al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.

Art. 5

Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato, previa stipula di apposita Convenzione che preveda, tra l'altro, le finalità socio-culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, la durata, il canone d'uso, modalità di pagamento e relative sanzioni per l'inadempimento o il ritardo, cauzione, modalità di rilascio, prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti, le sotto elencate strutture:

- a) edifici di proprietà comunale o porzione degli stessi, esaurita la necessità di collocarvi strutture o servizi dell'Amministrazione Comunale;
- b) spazi nelle scuole lasciati liberi da attività didattica;
- c) spazi fruibili nelle scuole di proprietà di concerto con l'Autorità scolastica e con l'autorizzazione della stessa negli orari extrascolastici, per l'allestimento di corsi e iniziative di durata continuativa;
- d) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali.

La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni **5 (cinque)**, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Il canone di concessione non potrà in ogni caso essere inferiore alle spese di funzionamento e di gestione ordinaria dell'unità immobiliare o porzione della stessa, oggetto della concessione in uso.

Per i locali adibiti a sedi di associazioni la Giunta comunale, accertatane l'utilità e la convenienza per l'Amministrazione, anche in considerazione della rilevanza dei progetti di cui al comma 1, potrà stabilire che, a scomputo parziale del canone determinato secondo i criteri di cui al comma precedente, i componenti delle associazioni eseguono servizi quali pulizie, custodia e vigilanza o interventi di manutenzione dei locali medesimi, in base a modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 4.

Art. 6

Modalità presentazione delle domande

La domanda per la concessione in uso dei locali o strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo o dal singolo richiedente.

Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire prima, o nel corso dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri Associati, ausiliari e dipendenti.

Il provvedimento di autorizzazione conterrà anche, di volta in volta, il numero massimo delle persone che possono accedere nei locali ai fini dell'incolumità e della pubblica sicurezza.

Il provvedimento comunale di concessione della struttura richiesta non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti norme, in relazione all'attività del conduttore, ponessero a carico del medesimo.

Art. 7

Revoca della concessione

L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante del concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture ove ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali, alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso o non siano consone alle finalità che l'Amministrazione si propone nell'ambito del progetto di promozione e tutela dell'associazionismo.

Entro il termine perentorio di **giorni 20** dalla notifica del provvedimento, di cui al precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare contro deduzioni scritte all'Amministrazione comunale, trascorsi i quali, il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati in perfetto stato d'uso **nei successivi 15 giorni**.

In caso di presentazione di contro deduzioni, l'Amministrazione Comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca, dandone comunicazione al concessionario.

La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a 15 giorni.

Art. 8

Risarcimento dei danni

Tutti i danni causati diretti ed indiretti ai locali, durante o in connessione con la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale (danno emergente e lucro cessante).

Anche a tal fine, l'Amministrazione comunale richiederà relativamente al rilascio della concessione, la presentazione di polizza assicurativa, la presentazione di polizza assicurativa.

Art. 9

Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso

L'Amministrazione comunale in sede di prima applicazione del presente regolamento provvederà a regolarizzare le concessioni precarie in corso entro 6 mesi dall'entrata in vigore mediante stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 7.

CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 10

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso o in gestione nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge a tutte le Società, Gruppi Sportivi, organismi associativi che perseguono finalità formative sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, cittadini non aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva che ne facciano regolare richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative continuative e non.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza e di adottare i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli orientamenti definiti dall'Amministrazione stessa.

Art. 12

Gli impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale sono:

- a) Palestra;
- b) Campo Sportivo;
- c) Campo Plurimo;

- d) Campo da tennis;
- e) Campo da pallavolo;
- f) Campo bocce;

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 13

La concessione, sia in uso che in gestione degli impianti sportivi comunali, sarà consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Gli utenti devono utilizzare gli impianti sportivi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito gli utenti potranno consentire l'utilizzo, anche parziale, degli impianti sportivi a terzi pena l'immediata decadenza della concessione.

Art. 14

L'uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, è possibile nelle ore libere da impegni scolastici.

Si intende per orario scolastico quello utilizzato dalla scuola secondo l'orario interno d'insegnamento per attività esclusivamente destinate agli utenti della scuola.

Art. 15

Tutti gli impianti sportivi comunali saranno concessi in uso, continuativo e non, dietro versamento di una tariffa adeguata alla struttura richiesta, tale da coprire in parte le spese vive di manutenzione.

Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e possono essere riviste annualmente adeguandole a mutate esigenze. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe in vigore devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione degli impianti sportivi nelle stagioni successive.

Art. 16

Si intende, per completamente gratuita, la concessione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali alle Amministrazioni Scolastiche e per le attività delle fasi nazionali, regionali, provinciali dei Giochi della Gioventù.

L'Amministrazione Comunale, potrà concedere a titolo completamente gratuito gli impianti sportivi, o applicando riduzioni delle tariffe in vigore, quando si ravvisi il particolare valore sociale, culturale di attività o particolari manifestazioni sportive.

Art. 17

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione d'uso fino a due giorni prima dello svolgimento della gara, per sopravvenute motivate circostanze di pubblica utilità.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendessero necessari per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

Art. 18

Alle Società Sportive, la cui attività è volta esclusivamente al settore giovanile, sarà riservato priorità nell'assegnazione.

Art. 19

L'accesso agli impianti sportivi sarà consentito dietro pagamento della tariffa:

- Per l'utilizzo periodico stagionale, per l'uso saltuario o periodico di breve durata (massimo 2 mesi) le modalità di pagamento dovranno essere concordate con l'ufficio comunale competente;

Art. 20

Gli Enti, gli Organismi, le società, i gruppi o privati cittadini che richiedono l'utilizzo continuativo e non degli impianti, allo scopo di svolgervi la propria attività sportiva, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale regolare domanda redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio Comunale competente specificando:

- a) denominazione sociale dell'Ente, Società o privato richiedente la concessione;
- b) numero dei partecipanti;
- c) modalità di utilizzazione degli impianti con l'individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo richiesti:
 - giorno ed orario scelto per la disputa delle gare di campionato e/o degli allenamenti;
 - comunicazione della data esatta d'inizio e conclusione delle attività;
 - il tipo di impianto sportivo scelto;
 - il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa la richiesta di utilizzo;
 - dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;

Art. 21

Al fine di garantire la massima fruizione degli impianti sportivi ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, gli uffici comunali competenti esamineranno tutte le domande pervenute consultando, se necessario, gli utenti per eventuali integrazioni. In caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, o concomitanti, l'ufficio competente deciderà in base ai criteri di priorità stabiliti nel successivo articolo.

Art. 22

Le Società, Gruppi Sportivi o cittadini interessati ad ottenere l'uso continuativo dei campi di calcio o delle palestre comunali, dovranno presentare domanda su apposito modello, entro e non oltre il termine indicato nel successivo articolo 23.

L'Amministrazione Comunale, darà risposta scritta entro il 1 Settembre di ogni anno per i campi da calcio ed il 10 Ottobre per le palestre comunali.

Criteri di priorità per l'assegnazione degli impianti sportivi

L'assegnazione dei campi, sia per quanto riguarda l'impianto che il numero delle ore attribuite, verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell'ordine:

- a) Regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singola Società alla scadenza stabilita;
- b) Riferimento alle assegnazioni dell'anno precedente;
- c) Settore giovanile;
- d) Società partecipanti a Campionati Ufficiali (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva);
- e) Società legalmente costituite per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- f) Società di nuova costituzione.
- g) Privati o gruppi non costituiti in Società.

Nel caso in cui più Società intendano usufruire del medesimo campo nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri sopra indicati.

Se le Società di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva), per la determinazione delle priorità ci si atterrà ai regolamenti interni delle stesse organizzazioni.

Art. 23

La procedura per richiedere, da parte di Associazioni, Società, Enti o altri soggetti aventi diritto, l'uso continuativo del campo di calcio, ha inizio con la presentazione dell'istanza, entro il **20 Agosto**. L'utilizzo del campo sportivo comunale sarà consentito dalla seconda metà del mese d'agosto alla fine del mese di maggio, salvo esigenze particolari che saranno vagliate dall'Amministrazione comunale.

L'attività per gli allenamenti infrasettimanali nel campo di calcio si svolge, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi gli impianti, anche se in gestione a Società o Associazioni, restano a disposizione per il regolare svolgimento dei vari campionati, gare e manifestazioni.

Art. 24

Le società o i privati che intendono usufruire dei campi di calcio per attività saltuarie di qualsiasi tipo (tornei, allenamenti, amichevoli, periodi di preparazione tecnico - atletica etc.), dovranno presentare domanda su apposito modello disponibile presso l'Ufficio comunale competente almeno tre giorni prima. Nella domanda si dovrà indicare quanto previsto dal precedente articolo 21.

Art. 25

Le Società sportive che hanno inoltrato richiesta per lo svolgimento delle gare interne di campionato sul campo comunale di Longi, dovranno presentare il calendario riportante la data presunta e l'orario di disputa delle gare con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio campionato.

Art. 26

Al fine di garantire la piena e completa utilizzazione degli impianti sportivi, compresa la palestra comunale senza alcuna dispersione di ore, l'Amministrazione Comunale si impegna a formulare in accordo con il Dirigente Scolastico, proposte di orario per quanto concerne le attività di eventuali gruppi sportivi scolastici.

La stipula delle convenzioni per la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, dovrà uniformarsi ai seguenti criteri di carattere generale:

- Nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivi, la programmazione degli impianti che dovranno essere a disposizione per l'effettuazione dei vari campionati viene effettuata dall'Ufficio Comunale competente. Il Concessionario che gestisce l'impianto avrà diritto di priorità fino ad un numero massimo di 2 partite;
- La manutenzione ordinaria, la custodia, sorveglianza e pulizia dell'impianto e le spese relative al consumo di energia elettrica sono a carico del Concessionario;
- Il Concessionario inoltre dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente regolamento, l'applicazione di tariffe conformi, nelle quali è compreso anche l'eventuale canone di pubblicità, a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi devono essere versate alla Società che gestisce l'impianto e preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 27

Il Dirigente Scolastico comunicherà al Comune, ad ogni inizio di anno scolastico e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una proposta dettagliata di orario di utilizzo delle palestre comunali.

Art. 28

La gestione della palestra comunale è rivolta preminentemente a finalità sportive e sociali che abbiano rilevanza ai fini dello sviluppo territoriale e sociale in termini di qualità, coinvolgimento ed attrazione. In tal senso la palestra dovrà essere disponibile nel senso più ampio possibile alla comunità e all'associazionismo sportivo. I soggetti che possono chiedere in affidamento la gestione della suddetta struttura possono essere nell'ordine di priorità appresso indicato :

- Associazioni o società sportive
- Gli operatori di settore ed i singoli privati che pur non intendendo gestire direttamente una od alcune attività, intendono avvalersi di soggetti terzi dotati dei necessari requisiti e capacità tecnica.

Art. 29

Nel caso di concessione in gestione della palestra spetta all'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, le modalità di gestione, deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore.

Le convenzioni avranno, comunque, la durata massima di **5 (cinque)** anni con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Art. 30

Per l'assegnazione in gestione l'Amministrazione Comunale procederà a promulgare apposito bando di gara e, in caso di più richieste relative ad un unico impianto, provvederà a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:

- 1) Collaborazione alla realizzazione dell'impianto;
- 2) Titolo sportivo;
- 3) Omogeneità fra le caratteristiche dell'impianto e l'attività del soggetto richiedente;
- 4) Grado di consistenza dell'impegno nel settore della promozione sportiva e in particolare dell'attività giovanile;
- 5) Titolarità della gestione dell'impianto al momento della promulgazione del bando.

A parità di punteggio fra più soggetti richiedenti sarà data la precedenza ai soggetti partecipanti a Campionati Ufficiali delle varie Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva.

Art. 31

Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico e per spettacoli, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva.

Nel caso si verificassero concomitanze tra le summenzionate attività e manifestazioni, sarà compito del Sindaco dirimerle a suo giudizio insindacabile, dopo aver sentito, eventualmente, il parere delle società interessate.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 32

I singoli cittadini, le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo richiesto in uso o in gestione.

Art. 33

I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Art. 34

I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art. 35

I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione.

A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto ed apposita polizza assicurativa.

Art. 36

I concessionari si impegnano ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Comunale competente, pena l'immediata decadenza della concessione.

La concessione, sia occasionale che continuativa, potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, ed in particolare:

- morosità nei pagamenti dei canoni;
- trasgressione delle regole del presente regolamento comunale;
- danneggiamento intenzionale e derivante da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- subaffitto degli impianti.

Art. 37

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione Comunale per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

In caso di manifestazioni pubbliche, che maggiormente attraggono spettatori, i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese a:

- 1) compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica sicurezza, ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.

- 2) assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- 3) provvedere al servizio sanitario.

Art. 38

L'utilizzo degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

In ogni caso ai concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo prima, durante e dopo la manifestazione sportiva e per i danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza o della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori.

MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 49

Gli impianti sportivi sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.

Art. 40

L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere all'Amministrazione Comunale, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

Art. 41

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

APP. "B"




COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 "ESPERTA IN ATTIVITA' SCOLASTICHE"
 (Pidalà Irene)

 (firma)
 Longi, 10 agosto 2009



PRESENTATA DAL SINDACO
 (Dott. Alessandro Lazzara)

 (firma)
 Longi, 10-8-09


OGGETTO: APROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.30, ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 55 L.R. 11.12.1991, N. 48.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
 SERVIZI ALLA PERSONA
 (Lombardo Rosario)


LONGI, 10 agosto 2009

Segue →

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Per quanto concerne la regolarità contabile: Parere favorevole

LONGI, 10 agosto 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Antonina Ruffini)

Antonina Ruffini

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

MUNICIPALE N. 16

DEL

8 - 08 - 2009

ORE

18,00 - 18,25



COMUNE DI LONGI
Provincia di Messina

APP. 11 Cu

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 / 48.50.40 Fax 0941 / 48.54.01 – 0941 / 48.53.42
Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 - c.c.p. 13 92 59 87
E mail: info@comunelongi.it - Sito Web: www.comunelongi.it

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Ufficio Revisione Unico dei Conti

Rep. n. 23 del 04-09-09

**AL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI LONGI (ME)**

**OGGETTO: Parere revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione relativa a:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI,
STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI".**

A seguito di richiesta verbale da parte di Codesto Ufficio, il qui sottoscritto *Revisore Unico dei Conti Dott. PRUITI Giuseppe, nominato con deliberazione consiliare n. 02 del 17 marzo 2008*, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1°, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48:

VISTA la proposta indicata in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 76 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale al punto 7) prevede il parere sulla proposta per "modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche",

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI".

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Giuseppe Pruiti)







Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to Lorena Calandi

Il Consigliere Anziano

F.to Francesco Carcione cl. 1971

Il Segretario Comunale

F.to Maria Natoli Scialli

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 08 settembre 2009

Il Segretario Comunale - F.to Maria Natoli Scialli

La presente deliberazione, in data 09 settembre 2009, è stata trasmessa per l'esecuzione alle seguenti aree e servizi:


- Amministrativa - Economico-Finanziaria - Tecnica - Servizi alla Persona

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Angelo Zingales

E' copia conforme per uso amministrativo.

Longi, 09 settembre 2009

Il Responsabile
Dell'Area Amministrativa
Angelo Zingales



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 11/9/09 al 25/9/09.

Longi, 28/9/09

Il Responsabile

dell'Area Amministrativa

L'Addetto

F.to M. CALDEROLI

F.to A. ZINGALES

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 08.09.09 ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

Longi, 28.09.09

Il Segretario Comunale F.to M. NATOLI SCIALLI
